

INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

La L. 69/2009, all'art. 23, comma 5, prevede che al fine di aumentare la trasparenza dei rapporti tra le amministrazioni pubbliche e gli utenti, a decorrere dal 1° gennaio 2009 ogni amministrazione pubblica determina e pubblica, con cadenza annuale, sul proprio sito internet un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi ad acquisti di beni, servizi e forniture, denominato "indicatore di tempestività dei pagamenti".

Anno 2015

Indicatore 1 (data fattura / data emissione mandato) = giorni 16,66

Tempo medio di pagamento determinato tra la data della fattura e la data di emissione del mandato o di avvenuto pagamento

Indicatore 2 (data registraz. interna fattura / data emissione mandato) = giorni 3,12

Tempo medio di pagamento determinato tra la data di registrazione interna della fattura e la data di emissione del mandato o di avvenuto pagamento

Indicatore 3 (data arrivo al protocollo / data emissione mandato) = giorni 9,68

Tempo medio di pagamento determinato tra la data di arrivo della fattura al Protocollo e la data di emissione del mandato o di avvenuto pagamento

Indicatore 4 (data registrazione al protocollo / data emissione mandato) = giorni 9,11

Tempo medio di pagamento determinato tra la data di registrazione della fattura nel Protocollo Informatico e la data di emissione del mandato o di avvenuto pagamento

Indicatore 5 (data scadenza fattura / data emissione mandato) = giorni -18,71

Tempo medio di pagamento tardivo determinato tra la data di scadenza della fattura e la data di emissione del mandato o di avvenuto pagamento

Indicatore 6 (data atto liquidazione / data emissione mandato) = giorni 7,88

Tempo medio di pagamento determinato tra la data dell'atto di liquidazione e la data di emissione del mandato o di avvenuto pagamento

Indicatore 7 (data atto impegno / data emissione mandato) = giorni 138,59

Tempo medio di pagamento determinato tra la data dell'atto di impegno la data di emissione del mandato o di avvenuto pagamento